



## TRIBUNALE DI CATANIA

### SESTA SEZIONE

#### DECRETO

ex art. 283 D. Legisl. N.14 del 2019

Il Presidente, giudice designato, dott. Roberto Cordio,  
vista la proposta di esdebitazione del debitore incapiente, ex art. 283 del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (iscritta al n. 11-1/2025), avanzata da \_\_\_\_\_, nata a Catania il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_; Via \_\_\_\_\_, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Sangiorgio, con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi "I Diritti del Debitore - Segretariato Sociale del Comune di Giarre", nella persona del professionista designato, avv. Innocenzo Grimaldi;  
vista la relazione particolareggiata e quelle integrative, appositamente predisposte, a seguito dei decreti del 2.10.2025 e dell'8.1.2026, dall'esperto nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi il quale ha ritenuto completa ed attendibile la documentazione depositata a corredo della domanda; rilevato che la domanda di esdebitazione afferisce ad **un'esposizione debitoria complessiva pari ad euro 77.383,56** ed è rappresentata, in dettaglio, dalla tabella depositata dalla stessa ricorrente in data 13.1.2026, cui si rinvia;  
rilevato che il nucleo familiare della ricorrente è composto unicamente dalla stessa e che il reddito annuo è inferiore al parametro di cui all'art. 283 comma 2 CCII (in quanto pari a circa euro 670,00 netti mensili);  
rilevato che, come accertato dal professionista nominato dall'OCC, la ricorrente non è proprietaria di alcun bene immobile mentre è proprietaria di un autoveicolo privo di valore di mercato utile (come attestato dall'O.C.C.);  
ritenuto, in ordine ai presupposti di ammissibilità che, come esposto nella relazione del professionista nominato dall'O.C.C., la ricorrente non ha compiuto nel quinquennio antecedente alla domanda, atti di straordinaria amministrazione ovvero atti in frode nei confronti dei creditori, non riscontrandosi alcun elemento rilevante dalle interrogazioni presso la banca dati del CRIF, presso la centrale di allarme interbancaria ovvero dalla consultazione del casellario giudiziale;  
ritenuto che non risulta che la ricorrente abbia già goduto dell'esdebitazione;  
ritenuto che lo stato attuale di incapacienza presenta un nesso di causalità, in primo luogo, con la stipulazione, nel 2008, del mutuo per l'acquisto della casa di abitazione (in costanza di matrimonio con \_\_\_\_\_) le cui rate

progressivamente risultavano insostenibili a causa dei modesti redditi di entrambi i coniugi e, quindi, in secondo luogo, dalle condotte del coniuge, autore di continue vessazioni e maltrattamenti, culminate con atti di violenza dello stesso (circostanze meglio descritte nella relazione, cui si rinvia), tanto da determinare il trasferimento della ricorrente presso una struttura protetta e, successivamente, l'arresto e la condanna del marito per il reato di maltrattamenti e quindi - nel 2023 - il divorzio, che ha comportato la necessità di sostenere da sola il debito assunto insieme all'ex coniuge;

ritenuto che le circostanze sopra esposte inducono a reputare sussistente la meritevolezza della ricorrente, non configurandosi la colpa grave nella formazione dell'indebitamento, in guisa che, ricorrendo le condizioni di legge, può essere concessa la chiesta esdebitazione, tenuto conto dell'assenza di beni immobili o di mobili registrati con un effettivo valore di mercato nonché di somme residue dal reddito in atto percepito tali da consentire, nel futuro triennio, di soddisfare la massa dei creditori per un importo pari al 10% dei crediti dagli stessi vantati, secondo il criterio - da reputarsi condivisibile - applicato dal professionista nominato dall'O.C.C., costituito dal calcolo dell'assegno sociale moltiplicato per 13 mensilità, aumentato della metà e moltiplicato per i parametri indicati nell'allegato 1 del D.P.C.M. 5/12/203 n. 159 e quindi detraendo da detto imposto annuale il reddito netto prodotto dalla ricorrente nell'anno precedente (nella specie quello del 2024) il che conduce ad escludere la possibilità di conseguire qualsivoglia utilità rilevante per i creditori (cfr. la relazione particolareggiata, cui si rinvia);

ritenuto che - secondo quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 283 del CCI - è fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro tre anni dal deposito del decreto di esdebitazione laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento, non rilevando all'uopo i finanziamenti in qualsiasi forma erogati;

ritenuto che, al fine di cui sopra, la ricorrente, secondo quanto prescritto dal comma 7 dell'art. 283, dovrà trasmettere all'OCC, a pena di revoca del beneficio e secondo le modalità e i termini indicati in dispositivo, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo articolo;

rilevato che l'OCC, nella persona del gestore designato, avv. Innocenzo Grimaldi, vigilerà sulla correttezza e puntualità degli adempimenti posti a carico della debitrice, riferendo al Giudice in ordine alle eventuali sopravvenienze rilevanti;

ritenuto che il presente decreto va comunicato alla debitrice ed ai creditori, con l'avvertimento che gli stessi potranno proporre opposizione avverso il decreto di esdebitazione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione;

**P. Q. M.**

**CONCEDE**

Il beneficio dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 283 del D. Legisl. n.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza) in favore della ricorrente,

dispone che il presente decreto sia comunicato ai creditori, a cura della parte istante, **entro il giorno 10.2.2026 (depositando entro il 15^ giorno successivo la prova di detta comunicazione)**, con l'avvertimento che gli stessi potranno proporre opposizione avverso il presente decreto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione;

onera la ricorrente, a pena di revoca del beneficio, di presentare entro il 1^ marzo dei tre anni successivi al deposito del presente decreto la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 283 sopra citato.

Si comunichi.

Catania, 23/1/2026

Il Presidente  
dott. Roberto Cordio